TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA

Tra

SUPINO COSTRUZIONI S.R.L.

e

BANCO BPM

Oggi 4 luglio 2019 ad ore 11.50 innanzi al dott. Giacomo Rota, sono comparsi:

Per SUPINO COSTRUZIONI S.R.L. l'avv. CAMPESE UGO, oggi sostituito dall'avv. Carmine Coletta, per il BANCO BPM l'avv. DELLA PERUTA PAOLO, oggi sostituito dall'avv. Luigi Fazzo. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Giacomo Rota



Sentenza n. 6627/2019 pubbl. il 04/07/2019 RG n. 29075/201



R.G. n. 29075/2017

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO **SEZIONE VI CIVILE**

In funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giacomo Rota ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 7 giugno 2017

DA

RG n. 29075/2019
Repert. n. 5428/2019 del 04/07/2019
Repert. n. 5428/2019
Repert. n. 5428/2019 del 04/07/2019
Repert. n. 5428/2019
Repert. Supino Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I.: 01357200623), rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Campese come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmine Coletta in Milano, Via Varanini n. 10

CONTRO

Banco BPM s.p.a. in persona del procuratore speciale Leonardo Catanzariti (P.I.: 09722490969), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Della Peruta come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianni Iacobelli in Milano, Via S'Andrea n. 3

Oggetto: segnalazione alla centrale rischi e risarcimento del danno

Conclusioni: come da fogli allegati agli atti di causa



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL'A DECISIONE

Promente Supino Costruzioni s.r.l. e la resistente Banco BPM s.p.a. sono due contratti di conto corrente bancario e, per ciò che interessa nella presente ontratto di mutuo fondiario con cui la Banco BPM s.p.a. ha concesso alla supino Costruzioni s.r.l. la somma di Euro 159.000,00 da restituire in 120 a.N. 5,46 % fisso per tutta la durata del contratto (doc. n. 1 fascicolo resistente M s.p.a.); a seguito del mancato pagamento di alcune rate del mutuo, per vi Euro 67.130,58 (doc. n. 2 fascicolo resistente Banco BPM s.p.a.) e dello i conto corrente la Banco BPM s.p.a. ha segnalato nel febbraio del 2017 alla schi della Banca d'Italia la controparte negoziale a sofferenza per l'importo di Euro 200.715,00 (doc. n. 1 fascicolo Supino Costruzioni s.r.l.).

Codierno procedimento con cui la Supino Costruzioni s.r.l. ha evocato in a Banco BPM s.p.a. chiedendo la condanna di quest'ultima alla cancellazione alazione della propria denominazione sociale alla centrale rischi della Banca ante la mancanza dei presupposti di legge a fondamento di tale segnalazione, condanna della banca al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti illa condotta negligente improntata a mala fede della banca convenuta.

Causa hanno dato atto che, nelle more del presente procedimento, pendevano mo a pendere avanti al Tribunale di Benevento due distinte cause promosse no Costruzioni s.r.l. aventi ad oggetto da una parte l'accertamento della nullità contratti di conto corrente bancario inter partes per difetto di valida one delle minute per iscritto e, dall'altra, l'opposizione all'atto di precetto alla banca per far valere il residuo credito a quest'ultima spettante sulla base to di mutuo fondiario rimasto parzialmente inadempiuto.

Il contradditorio tra le parti di causa, la causa è giunta al naturale epilogo a ll'odierna discussione orale. Tra la ricorrente Supino Costruzioni s.r.l. e la resistente Banco BPM s.p.a. sono intercorsi due contratti di conto corrente bancario e, per ciò che interessa nella presente sede, il contratto di mutuo fondiario con cui la Banco BPM s.p.a. ha concesso alla mutuataria Supino Costruzioni s.r.l. la somma di Euro 159.000,00 da restituire in 120 rate al T.A.N. 5,46 % fisso per tutta la durata del contratto (doc. n. 1 fascicolo resistente Banco BPM s.p.a.); a seguito del mancato pagamento di alcune rate del mutuo, per complessivi Euro 67.130,58 (doc. n. 2 fascicolo resistente Banco BPM s.p.a.) e dello scoperto di conto corrente la Banco BPM s.p.a. ha segnalato nel febbraio del 2017 alla centrale rischi della Banca d'Italia la controparte negoziale a sofferenza per l'importo utilizzato di Euro 200.715,00 (doc. n. 1 fascicolo Supino Costruzioni s.r.l.).

E' sorto l'odierno procedimento con cui la Supino Costruzioni s.r.l. ha evocato in giudizio la Banco BPM s.p.a. chiedendo la condanna di quest'ultima alla cancellazione della segnalazione della propria denominazione sociale alla centrale rischi della Banca d'Italia stante la mancanza dei presupposti di legge a fondamento di tale segnalazione, nonché la condanna della banca al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa della condotta negligente improntata a mala fede della banca convenuta.

Le parti di causa hanno dato atto che, nelle more del presente procedimento, pendevano e continuano a pendere avanti al Tribunale di Benevento due distinte cause promosse dalla Supino Costruzioni s.r.l. aventi ad oggetto da una parte l'accertamento della nullità dei due contratti di conto corrente bancario inter partes per difetto di valida sottoscrizione delle minute per iscritto e, dall'altra, l'opposizione all'atto di precetto azionato dalla banca per far valere il residuo credito a quest'ultima spettante sulla base del contratto di mutuo fondiario rimasto parzialmente inadempiuto.

Radicatosi il contradditorio tra le parti di causa, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'odierna discussione orale.

Sentenza n. 6627/2019 pubbl. il 04/07/2019

RG n. 29075/201

Sentenza n. 6627/2019 pubbl. il 04/07/2018 RG n. 29075/2017
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che le domande azionate di Supino Costruzioni s.r.l. 17/2018
nei confronti della Banco BPM s.p.a. convenuta siano da accogliere nei limiti e per i motivi di seguito indicati.

Ad avviso di chi scrive la Banco BPM s.p.a. ha effettuato la segnalazione in sofferenza della Supino Costruzioni s.r.l. alla centrale rischi della Banca d'Italia senza avere adeguatamente soppesato con la diligenza adempitiva qualificata ex art. 1176, secondo comma, c.c. che ci si può attendere da un operatore qualificato quale risulta essere il bonus argentarius le condizioni patrimoniali della controparte negoziale odierna ricorrente, vale a dire senza avere riscontrato la situazione di difficoltà finanziaria nel far fronte alle obbligazioni patrimoniali in capo alla Supino Costruzioni s.r.l. che, al contrario, ha dimostrato di avere una situazione patrimoniale solida ed una contabilità in ordine: in particolare la Supino Costruzioni s.r.l. ha dimostrato di presentare regolarmente i bilanci di esercizio da cui si evince una solidità patrimoniale rilevante, di avere in proprietà ben dodici beni immobili come da visura dell'Agenzia delle Entrate prodotta agli atti (doc. n. 9 fascicolo Supino Costruzioni s.r.l.), di procedure esecutive mobiliari od immobiliari o fallimentari (doc. n. da 4 a 6 fascicolo Supino Costruzioni s.r.l.), circostanze che non fanno trapelare alcuna difficoltà non transeunte di far fronte e/o provvedere al pagamento dei propri debiti con le banche.

Né basta, al fine della legittimità di una segnalazione in sofferenza alla centrale rischi della Banca d'Italia, il fatto che la Supino Costruzioni s.r.l. abbia dei contenziosi e delle pendenze aperte con la banca segnalante odierna convenuta: trattasi in verità di rapporti controversi avanti al Tribunale di Benevento per uno dei quali, vale a dire per il giudizio r.g. n. 913 del 2017 avente ad oggetto l'opposizione a precetto azionato dalla banca per far valere il residuo credi

Sentenza n. 6627/2019 pubbl. il 04/07/2018 RG n. 29075/2017
40.000,00, segno che le doglianze di parte mutuataria odierna ricorrente non erano poi così infondate come sostenuto dalla difesa della banca convenuta.

Tale situazione, che potrebbe comportare una riduzione del debito che la Supino Costruzioni s.r.l. ha complessivamente maturato nei confronti della banca convenuta, attesta che la segnalazione a sofferenza oggetto di doglianza della parte ricorrente è stata effettuata con negligenza e precipitosità dalla Banco BPM s.p.a. convenuta: consegue la condanna di quest'ultima a provvedere all'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza della Supino Costruzioni s.r.l. alla centrale rischi della Banca d'Italia.

Al contrario deve essere disattesa la domanda di risarcimento del danno azionata dalla Supino Costruzioni s.r.l.: pacifica la condotta illecita della banca convenuta, quest'ultima non ha allegato alcun elemento fattuale e/o alcuna conseguenza pregiudizievole – ad esempio, risposte di altri istituti di credito che le hanno denegato prestiti e finanziamenti a causa della segnalazione a sofferenza per cui è lite – da cui poter desumere alcun danno, considerazione che rende la pretesa risarcitoria nebulosa e del tutto sfornita di prova.

Quanto infine al regime delle spese di lite, la Banco BPM s.p.a. convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, sostenute dalla Supino Costruzioni s.r.l, nella misura di cui al dispositivo, in quanto parte prevalentemente soccombente.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. condanna la convenuta Banco BPM s.p.a. a provvedere all'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza della Supino Costruzioni s.r.l. alla centrale rischi della Banca d'Italia;

2. rigetta la domanda di risarcimento del danno azionata dalla Supino Costruzioni s.r.l. alla centrale rischi della Banca d'Italia



Sentenza n. 6627/2019 pubbl. il 04/07/2019

RG n. 29075/201

Sentenza n. 6627/2019 pubbl. il 04/07/2018 RG n. 29075/2017

3. condanna Banco BPM s.p.a. al pagamento, a favore della Supino Costruzioni s.r.l., delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Osì deciso in Milano il 4 luglio 2019

Il Giudice

Dott. Giacomo Rota

Così deciso in Milano il 4 luglio 2019

